

# STATUTO DELLA FONDAZIONE

## Parte I - LA FONDAZIONE

### Art. 1 COSTITUZIONE

E' istituita la Fondazione denominata "DOPO DI NOI", con sede in Torri di Mezzano (RA) Via F. Donati n. 2, piani T-1, soggetto privato, dotato di personalità giuridica, avente scopo non lucrativo e di utilità sociale.

### Art. 2 SCOPO

Scopo della Fondazione è l'intervento socio sanitario e di solidarietà sociale diretto ad affiancare e sostituire il sostegno familiare nelle situazioni di presenza di persone disabili.

La Fondazione persegue iniziative aventi l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, relativamente ai seguenti settori: assistenza sociale e socio sanitaria.

L'obiettivo della Fondazione è dare risposta ai seguenti bisogni:

- integrazione sociale e mantenimento nel proprio ambiente di vita dei cittadini disabili privi di assistenza familiare;
- assistenza socio sanitaria e protezione dei cittadini disabili privi di assistenza familiare;
- sostegno a nuclei familiari con persone disabili;

- assistenza sociale e socio sanitaria a nuclei familiari non autosufficienti con disabili, per i quali necessitano soluzioni residenziali.

Tale finalità è perseguita attraverso:

- a) la promozione e la gestione di servizi sostitutivi della famiglia, quali in particolare: case-famiglia (anche per situazioni di emergenza); comunità-alloggio; soluzioni residenziali assistite, nonché organizzazione di soggiorni vacanze e simili, con diritto di accesso primario a tali servizi ai figli disabili dei fondatori e sostenitori;
- b) ogni altro sistema, tecnica o ipotesi di assistenza o sostituzione della famiglia che l'evoluzione tecnica e normativa consentiranno.

**Art. 3 ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

La Fondazione potrà promuovere tutte quelle attività che siano finalizzate alla realizzazione dei propri scopi, nonché a procacciarsi i mezzi finanziari ed economici per la realizzazione degli scopi statutari, predisponendo un programma di investimento in fasi successive, da aggiornarsi secondo le disponibilità economiche della Fondazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a

lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, movimenti di volontariato, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al medesimo scopo; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili);

g. organizzare manifestazioni culturali in genere.

**Art. 4 DURATA**

La durata della Fondazione è illimitata.

#### **Art. 5 AMBITO**

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Emilia Romagna, che costituisce l'ambito territoriale primario.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, con maggioranza assoluta dei componenti, l'ambito può essere derogato.

La Regione vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

#### **Art. 6 DELEGAZIONI E UFFICI**

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

### ***Parte II - IL PATRIMONIO***

#### **Art. 7 PATRIMONIO E FONDO DI DOTAZIONE**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dai beni descritti nell'Atto Costitutivo e donati dai Fondatori all'atto della costituzione.

L'importo minimo delle donazioni, salvo la facoltà del Comitato dei Fondatori stesso di deliberare l'aumento, è fissato in euro 258,23;

b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché elargizioni o contributi da parte dei sostenitori, di enti privati o pubblici, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori;

c) le riserve e le rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinate ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio è destinato direttamente all'attuazione dei fini della Fondazione.

Il finanziamento delle attività della Fondazione viene assicurato:

a) dai redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

b) dalle somme annualmente assegnate a titolo di contributo volontario dai fondatori e dai sostenitori, non destinate ad incrementare il patrimonio;

c) dagli eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, dagli Enti pubblici in genere, ed in particolare dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato;

d) dai contributi volontari, oblazioni, lasciti, eredità o legati e donazioni in genere pervenuti alla Fondazione per

finanziare l'attività e non destinati ad incrementare il patrimonio;

e) dai proventi derivanti dagli eventuali rapporti convenzionali stipulati per l'esplicazione di attività istituzionali;

f) nonché da ogni altra fonte finanziaria, da qualsiasi altro soggetto proveniente.

#### **Art. 8 ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Comitato dei Fondatori, integrato dal Comitato dei Sostenitori, approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo.

Il bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione

precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, ovvero, alternativamente, a finanziare altre Fondazioni ovvero ad incrementare il patrimonio della Fondazione stessa.

#### **Art. 9 DISTRIBUZIONE**

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Fondazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

### ***Parte II - GLI ORGANI***

#### **Art. 10 ORGANI**

Organi della fondazione sono:

- il Comitato dei Fondatori;
- il Comitato dei Sostenitori;
- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 11 FONDATORI**

Sono Fondatori, in considerazione dell'intervento alla costituzione e dell'impegno personale:

\* "COMUNE DI RAVENNA",

- \* "COMUNE DI RUSSI",
- \* "PROVINCIA DI RAVENNA",
- \* "AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RAVENNA",
- \* "ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DI RAVENNA E CIRCONDARIO",
- \* "CONFESERCENTI PROVINCIALE DI RAVENNA",
- \* Federazione Autonoma Provinciale degli Artigiani e delle Piccole Imprese (F.A.P.A.) denominata "CONFARTIGIANATO" della Provincia di Ravenna,
- \* "CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI RAVENNA",
- \* "Confederazione Nazionale dell'Artigianato - Confimpresa - Associazione Provinciale degli Artigiani e della Piccola Impresa",
- \* "Federazione Provinciale di Ravenna",
- \* "Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici - A.I.A.S. - della Provincia di Ravenna",
- \* "Collegio delle Infermiere Professionali, delle Assistenti Sanitarie Visitatrici e delle Vigilatrici d'Infanzia",
- \* Associazione "BEATRICE",
- \* "LEGA PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DI RAVENNA",
- \* "COOPERATIVA PULIZIE RAVENNA - Società Cooperativa a responsabilità Limitata",
- \* "GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA a responsabilità limitata",
- \* "COOPERATIVA PORTUALE soc. coop. a r.l.",



- \* "COOPERATIVA FACCHINI CANDIANO - Società Cooperativa a responsabilità limitata",
- \* "COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna - Società Cooperativa a responsabilità limitata,
- \* "ITER - Cooperativa Ravennate di Interventi sul Territorio - società cooperativa a responsabilità limitata",
- \* "CONSORZIO STERRATORI AUTOTRASPORTATORI RAVENNATI - CON.S.A.R. - Società Cooperativa a responsabilità limitata",
- \* "CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO",
- \* "IL CERCHIO - COOPERATIVA SOCIALE Società Cooperativa a responsabilità limitata",
- \* "COOPERATIVA SOCIALE SOL.CO. - CONSORZIO DI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE - RAVENNA - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata per Azioni",
- \* "COOP. ADRIATICA - Società Cooperativa a responsabilità limitata",
- \* "Consorzio San Vitale - Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata",
- \* "FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA Soc. Coop. a r.l.",
- \* "Associazione Nazionale **Mutilati** ed Invalidi Civili (A.N.M.I.C.)",
- \* Associazione "PORTE APERTE",
- \* "Comitato Unitario Ravennate Associazioni Handicap CURAH".

**Art. 12 SOSTENITORI**

Sono Sostenitori nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Comitato dei Fondatori, le persone fisiche, gli enti pubblici e privati che aderiscano alla Fondazione accettandone le regole statutarie, le finalità e lo scopo e che abbiano effettuato donazioni al patrimonio della Fondazione non inferiori all'importo stabilito dal Comitato dei Fondatori stesso ai sensi del presente Statuto. Qualora gli apporti siano costituiti da beni in natura questi saranno valutati con apposita perizia al fine di accertare che il valore degli stessi sia pari o superiore al limite del valore suindicato.

**Art. 13 ALBO D'ORO**

Possono divenire Membri dell'Albo d'Oro le persone od Enti ai quali il Comitato dei Fondatori attribuisce tale qualità in considerazione del versamento di particolari contribuzioni ovvero anche, senza versamento delle quote di cui sopra, in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio.

**Art. 14 PERSONE FISICHE E GIURIDICHE ESTERE**

Possono essere riconosciuti Sostenitori o Membri dell'Albo d'Oro, a condizione di reciprocità, nei limiti dei requisiti previsti dallo Statuto, anche le persone fisiche e giuridiche

nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

**Art. 15 GRATUITA'**

Le cariche di Presidente e Vice Presidente della Fondazione, di Presidente onorario della Fondazione, di membro del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo che il Comitato dei Fondatori non disponga altrimenti.

E' comunque dovuto il rimborso delle spese sostenute.

La carica di componente il Comitato dei Fondatori e di componente il Comitato dei Sostenitori è gratuita.

**Parte III - COMITATO DEI FONDATORI E COMITATO DEI SOSTENITORI**

**Art. 16 COMITATO DEI FONDATORI**

Il Comitato dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Hanno facoltà di entrare a farne parte i Fondatori.

La veste di membro del Comitato dei Fondatori non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato dei Fondatori ha il compito di:

- nominare, secondo il regolamento interno da adottarsi, i membri del Consiglio di Amministrazione;
- stabilire i criteri ed i requisiti nonchè procedere alla nomina dei Sostenitori e dei Membri dell'Albo d'Oro;

- determinare gli indirizzi per la formazione del bilancio di previsione e del programma di attività;
- approvare le modifiche Statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione e quelle ritenute comunque necessarie;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

Il Comitato dei Fondatori ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione.

#### **Art. 17 CONVOCAZIONE E QUORUM**

Le riunioni del Comitato dei Fondatori sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri.

Il Comitato dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da recapitarsi a ciascun Fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al Comitato, ciascun membro può delegare, mediante procura generale o speciale, altro membro.

Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.

Il Comitato è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Delle adunanze del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e da uno dei componenti in funzione di segretario.

#### **Art. 18 COMITATO DEI SOSTENITORI**

Il Comitato dei Sostenitori è l'organo al quale partecipano tutti coloro che nel tempo contribuiscono alla Fondazione nella misura minima prevista ed individuata dal Comitato dei Fondatori. La veste di membro del Comitato dei Sostenitori non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Compito del Comitato dei Sostenitori è esclusivamente quello di partecipare, unitamente al Comitato dei Fondatori, all'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e del programma di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 19 APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL PROGRAMMA**

Il Comitato dei Fondatori, integrato con i componenti del Comitato dei Sostenitori, approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo ed il programma di attività predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni componente, sia del Comitato dei Fondatori che del Comitato dei Sostenitori, ha diritto ad un voto.

E' validamente costituita la riunione quando siano presenti, in prima convocazione, la maggioranza dei membri facenti parte dei due Comitati indicati, valutati indipendentemente, mentre in seconda convocazione la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per quanto non disciplinato si richiamano le norme di cui all'art. 17.

**Parte IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Art. 20 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di undici membri, eletti dal Comitato dei Fondatori, compreso il Presidente.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni.

Si perde la qualifica di Consigliere di Amministrazione in caso di morte, dimissioni (i cui effetti si producono alla consegna al Presidente, o nel caso del Presidente, alla consegna nella 1° seduta utile, al Consiglio di Amministrazione), interdizione, a qualsiasi titolo, dai pubblici uffici.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In ogni ipotesi di vacanza a qualsiasi titolo della carica di Consigliere durante il mandato, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino allo scadere del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- nominare il Presidente ed il Vicepresidente;
- proporre al Comitato dei Fondatori le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;

- predisporre ed approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- proporre eventuali modifiche statutarie;
- nominare il Direttore, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- assumere e licenziare il personale dipendente e determinarne il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri, relativamente a singoli atti, al Presidente o ad un Consigliere.

#### **Art. 21 CONVOCAZIONE E QUORUM**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e



può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

#### ***Parte V - PRESIDENTE***

##### **Art. 22 PRESIDENTE**

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi,

anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli inoltre sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente il quale eserciterà, altresì, quelle determinate attribuzioni che gli vengono delegate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 23 DIRETTORE**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura e durata dell'incarico.

Il Direttore è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare:

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, redige la bozza del bilancio preventivo e consuntivo, i verbali delle riunioni del Comitato dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione e li sottoscrive con il Presidente. Dà inoltre esecuzione, nelle materie di sua competenza, agli atti del Presidente;
- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative,

predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato dei Fondatori, anche integrate dal Comitato dei Sostenitori e del Consiglio di Amministrazione.

#### **Parte VI - REVISORI DEI CONTI**

##### **Art. 24 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Comitato dei Fondatori, al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei revisori Contabili.

Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai Revisori spetta l'emolumento annuale che non potrà essere superiore al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n°645 e dal decreto 21 giugno 1995 n°239 convertito dalla legge 3 agosto

1995 n°336, e successive modifiche ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle Società per azioni.

#### **Parte VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

##### **Art. 25 CLAUSOLA ARBITRALE**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ravenna al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Ravenna.

##### **Art. 26 SCIOGLIMENTO**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio risultante dovrà essere devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

##### **Art. 27 CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: MERCATALI VIDMER

- " TIOZZO PRIMO
- " EMILIA EMILIANI
- " FRANCESCO GIANGRANDI
- " AUGUSTO ZAPPI
- " GRAZIANO PARENTI
- " MANZONI ROBERTO
- " LORENZO COTTIGNOLI
- " FRANCESCO MELANDRI
- " FERRUCCI RICCARDO
- " PAOLO GUALDI
- " BRANDOLINI ROMANO
- " ALESSANDRA SUPRANI
- " ROSALEO CAPRA

F.to: MONTI GIOVANNI

- " PIRAZZINI CORRADO
- " CESARE GUIDI
- " RUBBOLI ROBERTO
- " DULCINI FRANCESCA
- " BARTOLINI FULVIO
- " GIANCARLO CIANI
- " ROSETTI VENIERO
- " MASSIMO TREBBI
- " CORTESI MARIA GRAZIA
- " GILBERTO COFFARI

- " DONATELLA ZANOTTI
- " BINELLI FRANCESCO
- " LORENZO TARRONI
- " VALERIO CELLINI
- " CATERINA LEONI Teste
- " SUSANNA TANESINI Teste
- " IRA BUGANI Notaio